

STATUTO

Associazione Nazionale FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori
ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore -

ART. 1 – COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

Il presente statuto disciplina l'organizzazione associativa libera e senza scopo di lucro, avente c.f. 91131590597, costituitasi in Latina (LT) il 11/11/2013 con denominazione di "Asso.Cons.Italia — Associazione Consumatori Italia".

L'Associazione riconosciuta, oggi denominata "FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori ETS", adegua il proprio statuto a quanto previsto da D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, assumendo la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo settore. Pertanto, con l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) l'acronimo ETS diventa parte integrante della denominazione sociale dell'associazione.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori ha la propria Sede Legale in Roma - 00153 – Via A. Bargoni 78. Tale sede potrà essere trasferita altrove per delibera della Presidenza Nazionale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE — FINALITA'

FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori è una Associazione senza scopo di lucro, ente non commerciale del terzo settore (ETS), libera, autonoma ed indipendente. Essa è promossa da CONF.I.A.L. – Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività su principi di democrazia, etica e solidarietà sociale.

L'associazione ha come scopo esclusivo quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via giudiziale, e con ogni mezzo ritenuto legittimo dalla vigente legislazione.

L'Associazione FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori si propone di tutelare e rappresentare i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers'International, dalla Unione Europea, dallo Stato italiano, dalle Regioni italiane, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi.



1



FE.DI.CONS. — Federazione Italiana Difesa Consumatori persegue i suoi scopi a livello internazionale, nazionale e locale, attraverso attività di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei consumatori in tutte le opportune sedi, attraverso l'attività di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni - periodiche o non periodiche - rivolte a consumatori ed utenti nonché attraverso l'attività di informazione e assistenza individuale ai medesimi soggetti, mediante professionisti qualificati.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi degli scopi sociali.

ART. 4 - ATTIVITA'

L'Associazione FE.DI.CONS. — Federazione Italiana Difesa Consumatori si impegna a tutelare - anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità, gli interessi di consumatori ed utenti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione a norma dell'art. 5 del Codice del terzo settore si propone di:

- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata dei popoli aggrediti;
- tutelare il diritto alla salute;
- tutelare il diritto alla casa;
- tutelare il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- tutelare il diritto ad una adeguata informazione e ad una pubblicità corretta e non ingannevole;
- tutelare il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi;
- tutelare il diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza; A tal fine FE.DI.CONS. — Federazione Italiana Difesa Consumatori si impegna a:
- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo responsabile, sostenibile, critico e solidale, eco-compatibile, al fine di orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute, sanità, servizi alla persona, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, ecc.);
- promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio ed a prevenire il fenomeno del sovra indebitamento, dell'usura e contrastare l'anatocismo;
- favorire l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ai non abbienti ed ai soggetti particolarmente svantaggiati;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di

ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;

- promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi di beni e servizi attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli e convenzioni con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, con organizzazioni di categoria e soggetti economici pubblici e privati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi finalizzati al controllo di conformità della pubblicità commerciale alle normative di legge ed ai principi etici;
- promuovere strutture stabili ed efficienti per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere l'attività di pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione sui temi inerenti l'oggetto sociale, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, nonché attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e attraverso la costituzione nei procedimenti civili, amministrativi o di competenza di Autorità di settore, sempre sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere progetti sulla cultura del consumo consapevole e attività formative ed informative nelle Scuole di diversi gradi e nelle Università;
- promuovere progetti comuni con Organizzazioni del Terzo Settore su problematiche legate al Consumo, l'Abitare e la promozione dell'individuo quale Cittadino;
- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni anche tra le stesse allo scopo di favorire una migliore realizzazione delle proprie finalità sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione può assumere lavoratori dipendenti avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 5 - AUTONOMIA

FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori si configura quale associazione libera ed indipendente da partiti politici e da ogni e qualsivoglia associazione agli stessi, a garanzia della libertà di coscienza e della miglior tutela di consumatori ed utenti.

Opera, pertanto, in piena autonomia e priva di condizionamenti, nel pieno rispetto dei principi democratici e delle leggi nazionali, regionali e comunitarie.

Eventuali adesioni o partecipazioni con ed ad altre Organizzazioni ed Associazioni dovranno essere discusse ed approvate in sede di Consiglio Nazionale, fatta salva sempre la compatibilità con i valori, le finalità, il codice etico ed i regolamenti di FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori e della Organizzazione promotrice CONF.I.A.L. – Confederazione Italiana Autonomia Lavoratori.

Sia per le adesioni, quanto per le eventuali revoche assunte dal Consiglio Nazionale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale medesimo.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio e/o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, comunque nel rispetto della normativa vigente.

Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, perdite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 7 - FINANZIAMENTO

L'Associazione, senza scopo di lucro, provvede al proprio finanziamento attraverso:

- le quote associative annuali versate dai soci;
- eventuali lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali, contributi pubblici, previa valutazione della provenienza dei medesimi e della compatibilità con gli scopi associativi,
- con i proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione anche in collaborazione con enti pubblici e loro organizzazioni, università, fondazioni e associazioni, contributi di sostegno per l'attività di promozione di Organizzazioni Sociali con le quali condividono scopi, finalità e valori.

ART. 8 - ENTRATE

Le entrate dell'Associazione, pertanto, sono costituite:

- dalle quote annuali che gli associati versano direttamente all'Associazione;
- dagli eventuali contributi o lasciti volontari che dovessero pervenire all'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti;
- da contributi e finanziamenti pubblici dello Stato Italiano, delle Regioni Italiane, delle Province Italiane e dei Comuni Italiani;
- da contributi e finanziamenti pubblici e della Comunità Europea.

Le strutture dell'associazione, ai vari livelli, dovranno gestire le uscite basandosi sulle disponibilità di loro competenza, nel rispetto delle finalità del presente statuto. I responsabili delle stesse dovranno rispondere in proprio per un eventuale disavanzo di bilancio.

Detti soggetti sono altresì obbligati alla scrupolosa osservanza della legislazione in materia civile, fiscale e previdenziale.

In caso di inadempienza risponderanno in proprio e direttamente delle violazioni perpetrate in danno degli associati e della Sede Nazionale.

ART. 9 - ESERCIZI SOCIALI



Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso, predisposto dalla Presidenza, deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa nella nota integrativa al bilancio.

La Presidenza deve inoltre redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 10 - UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associati.

ART. 11— I SOCI

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, riconoscendosi nello Statuto e negli scopi ivi indicati, intendendo collaborare in maniera libera e volontaria per il raggiungimento dei fini sociali, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente Statuto (fondatori) e tutti coloro che ne fanno espressa richiesta, senza alcuna distinzione di sesso, razza, e religione. L'aspirante socio al momento dell'accettazione, con conseguente tesseramento del nominativo inserito nel libro soci, diventa socio a vita, non dovendo ripresentare ogni anno la domanda di ammissione.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, partecipano all'assemblea degli associati ed hanno diritto al voto, ad eccezione dei soci onorari, privi del diritto di voto.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017

ART. 12 — CRITERI DI AMMISSIONE E DECADENZA

L'aspirante socio può presentare domanda presso tutte le sedi dell'Associazione, tramite i portali web, compilando e sottoscrivendo la scheda di adesione.

La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera ed inserimento del nominativo nel libro soci e comporta per il nuovo socio il pagamento della quota annuale di adesione, che in nessun caso è rimborsabile.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

L'iscrizione ha carattere libero e volontario e comporta per il nuovo socio l'obbligo di versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

Il mancato rinnovo della quota associativa annuale non comporta la perdita della qualità di socio, tuttavia, fa decadere automaticamente ogni incarico e/o carica sociale.

La Presidenza Nazionale delibera le adesioni dei soci in occasione della riunione atta a deliberare sulla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 13 — DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali e prendere visione dei bilanci e dei libri associativi;
- accedere, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal presente statuto e successive modifiche ed integrazioni, alle cariche di rappresentanza e direzione ivi previste;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

ART. 14 — DOVERI DEI SOCI

I soci sono obbligati ad osservare le norme del presente Statuto, del suo Regolamento, del Codice Etico, della Carta dei Valori e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;

- versare la quota di adesione annua nei limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale (la quota versata non è rimborsabile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile);
- perseguire gli scopi sociali mantenendo un comportamento conforme alle finalità ed agli scopi dell'Associazione.



ART. 15 — RECESSO ED ESCLUSIONE

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto;
- morosità;
- mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto e/o delle delibere Consiglio Nazionale;
- comportamento contrario agli scopi dell'associazione;
- decesso.

La perdita della carica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta nell'associazione.

ART. 16 — CARICHE SOCIALI E CRITERI DI ELEGIBILITA'

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte dagli associati mediante libere elezioni, ispirate ai principi democratici.

Possono accedere alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale che dichiarino di rispettare ed accettare le norme previste dal presente Statuto.

Gli iscritti partecipano, ai vari livelli territoriali, alle elezioni degli organi dell'Associazione in occasione delle Assemblee.

Tutte le delibere assembleari vengono adottate con le maggioranze e nei modi previsti nel presente Statuto o, in mancanza di espressa regolamentazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dalla Presidenza Nazionale. La stessa, per impegni di carattere permanente del dirigente, ha facoltà di deliberare eventuale indennità di carica.

ART. 17 — INCOMPATIBILITA'

Le cariche ricoperte all'interno dell'Associazione non sono incompatibili né con la qualità di socio né tra di loro.

L'incarico di dirigente dell'Associazione a livello nazionale non è incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'organizzazione stessa.

ART. 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli iscritti che compiano gravi infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, su iniziativa della Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nell'attesa della decisione, la Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione e divulgazione all'esterno dell'Associazione di comportamenti incompatibili con i

principi informatori dell'Associazione;

- c) inosservanza del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico, della Carta dei Valori e le deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;

La Presidenza Nazionale delibera sui provvedimenti di sospensione degli associati a maggioranza dei presenti.

ART. 19 — SEDI

L'Associazione promuove tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale, provinciale e locale, anche attraverso l'apertura di sedi.

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea Nazionale;
- Consiglio Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Presidenza Nazionale;
- Vice-Presidenza Nazionale;
- Segretario Nazionale;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio Nazionale dei Sindaci.

ART. 21— STRUTTURE REGIONALI, PROVINCIALI E ZONALI

Le strutture regionali, provinciali e zonalі rappresentano i livelli di organizzazione periferica dell'Associazione Nazionale.


Ognuna delle citate strutture ha propria autonomia patrimoniale, giuridica e amministrativa, e nell'ambito delle rispettive autonomie e competenze risponde direttamente per gli obblighi e gli impegni assunti nei confronti degli associati e della Sede Nazionale, nel pieno rispetto dei principi imposti dal presente Statuto, della legge vigente e, comunque, in aderenza alla normativa dettata in materia di tutela dei consumatori.

Le strutture regionali, provinciali e zonalі hanno l'obbligo di utilizzare il nome ed il logo di FE.DI.CON.S.

— Federazione Italiana Difesa Consumatori seguito dall'indicazione territoriale e di esplicitare nel proprio statuto l'adesione a FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori. Nelle Regioni dove non sono costituite strutture regionali e/o provinciali, l'Associazione Nazionale di FE.DI.CON.S.

— Federazione Italiana Difesa Consumatori può assumere i compiti previsti dal presente articolo mediante adesione diretta negli Organismi Regionali e/o Provinciali.

ART. 22 - STRUTTURE ESTERE



L'Associazione promuove l'associazionismo anche all'estero, negli stati comunitari ed extracomunitari, nel rispetto della legislazione vigente in ciascuno di esso.

La Presidenza Nazionale dell'Associazione ha facoltà di nominare, per ciascuno Stato estero, un Coordinatore Nazionale.

I Coordinatori Nazionali degli stati esteri, prima di prendere qualsiasi iniziativa che dovesse impegnare economicamente l'Associazione, devono essere in possesso della preventiva autorizzazione della Presidenza Nazionale dell'Associazione.

I coordinatori Nazionali rappresentano l'Associazione nello stato territorialmente competente e durano in carica fino alla celebrazione dell'Assemblea.

Provvedono a tutti gli adempimenti organizzativi necessari, nell'interesse dell'Associazione, compresa: l'accensione di C.C. bancari e postali, la nomina di Commissari territoriali e l'assunzione di eventuali dipendenti, partecipano alla contrattazione ed agli incontri con le Istituzioni.

Gli stessi possono essere, insindacabilmente, revocati dalla Presidenza Nazionale in qualsiasi momento.

ART. 23 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo dell'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione della Presidenza Nazionale, nei modi e nelle forme di cui al successivo comma, ed in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un quarto degli iscritti ovvero su richiesta congiunta di almeno cinque Presidenti Regionali, nelle medesime modalità.

Sarà cura della Presidenza Nazionale diramare ai Presidenti Regionali, alle strutture Estere e ai soci fondatori - almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea - l'avviso di convocazione, contenente l'ordine dei lavori, data, ora e luogo dell'adunanza.

I Presidenti Regionali dovranno affiggere detto avviso presso la propria sede e curare l'invio del medesimo a tutte le sedi provinciali e zonali, affinché procedano all'affissione nei propri locali.

Dell'avviso è data altresì opportuna pubblicità sul sito internet dell'Associazione.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea degli associati si tenga per video o teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazioni elettronica, a condizione che:

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i dettagli e le modalità per partecipare tramite sistemi di comunicazione elettronica.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio

ART. 24 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è composta:

- dai delegati eletti nell'ambito delle Assemblee Regionali nei modi e nelle forme di cui all'art. 34 del presente Statuto;
- dai delegati eletti nell'ambito degli Stati esteri con le medesime modalità e, comunque, nel rispetto dei principi di rappresentatività democratica; - dai soci fondatori.
- dai membri del Consiglio Nazionale, dai membri del Collegio dei Probiviri e dai membri del Collegio Nazionale dei Sindaci, i quali partecipano all'Assemblea con diritto di voto, con esclusione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
- dal Segretario Nazionale, che è privo di diritto al voto.

ART. 25 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale:

- a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;
- b) elegge i Membri del Consiglio Nazionale;
- c) elegge il Presidente ed il Vice-Presidente Vicario;
- d) elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- e) elegge il Collegio Dei Probiviri;
- f) stabilisce l'indirizzo dell'attività dell'Associazione e le linee programmatiche;
- g) modifica in tutto in parte lo Statuto dell'Associazione, previo voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati all'Assemblea;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio o dalla Presidenza Nazionale o da un terzo dei delegati all'Assemblea;
- i) Nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le decisioni espresse dall'Assemblea Nazionale, sono vincolanti per tutti gli associati; L'Assemblea Nazionale è presieduta da uno dei delegati all'Assemblea, eletto a maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei delegati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli intervenuti.

L'Assemblea Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti e degli altri soggetti aventi diritto al voto, salve le eccezioni di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Ogni Regione ha diritto ad un delegato, scelto tra gli iscritti all'associazione.

Ulteriori delegati, fino ad un massimo di 5 per Regione, potranno essere ammessi all'Assemblea con delibera della Presidenza Nazionale, su richiesta delle sedi regionali interessate, in ragione del numero degli abitanti della Regione e degli iscritti all'associazione a livello regionale, comunque nel rispetto del principio di rappresentatività democratica.




Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Per l'elezione alle cariche sociali l'Assemblea Nazionale elegge una Commissione elettorale, formata da tre membri, di cui due scelti a maggioranza dei presenti, fra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima ed il terzo scelto, a maggioranza dei presenti, tra i membri del Consiglio uscente.

È compito del Consiglio Nazionale indicare le modalità di elezione e di valutazione, gli adempimenti relativi, nonché predisporre un regolamento dei lavori congressuali che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale alla sua apertura.

L'assemblea deve essere convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'organo direttivo.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

ART. 26 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale attua gli indirizzi definiti dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni. È composto da un minimo di sette componenti ad un massimo di tredici, compreso il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Vicario. Esso:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- b) approva con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti le modifiche al presente Statuto che siano imposte da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari nonché da indicazioni di organi della pubblica amministrazione. È comunque preclusa al Consiglio Nazionale la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell'Associazione, alle competenze degli organi tutori, al rispetto del generale principio di democraticità e rappresentatività cui il presente Statuto si ispira.
- c) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea Nazionale;
- d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) elegge nel proprio seno la Presidenza Nazionale;
- f) assume tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

- g) ratifica in tutto o in parte le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Presidenza Nazionale;
- h) nomina eventuali "soci onorari" dell'Associazione;
- i) stabilisce la quota annuale di versamento dei soci fondatori e dei soci non fondatori. Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Presidenza Nazionale in via ordinaria una volta all'anno, con preavviso di almeno cinque giorni a tutti i componenti; in caso di inottemperanza può autoconvocarsi, su richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Presidente Nazionale.

In via straordinaria può essere convocato con richiesta motivata da inoltrarsi alla Presidenza Nazionale da parte del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.

I membri del Consiglio Nazionale rimangono in carica fino all'adunanza dell'Assemblea Nazionale. Essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato grave motivo, non partecipino ad almeno due adunanze consecutive dell'organo ovvero, durante il loro mandato, si siano resi responsabili di gravi violazioni al presente statuto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

All'organo direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina; fermi, in ogni caso, i limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

E' ammessa la possibilità che l'adunanza del Consiglio Nazionale si tenga per video o teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazioni elettronica, a condizione che:

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i dettagli e le modalità per partecipare tramite sistemi di comunicazione elettronica.

L'intervento in adunanza mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

In ipotesi di stallo decisionale, ove non si raggiunga la maggioranza necessaria alla adozione delle deliberazioni, al Presidente Onorario è riconosciuto il diritto di voto determinante, da esercitarsi nel corso nella medesima adunanza ove non venga raggiunta la maggioranza necessaria



13




ART. 27 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente Nazionale esercita la rappresentanza legale dell'associazione e ne esercita il coordinamento.

Al Presidente spetta la firma sociale e detiene la rappresentanza legale anche in giudizio e verso terzi. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale.

Propone i componenti della Presidenza Nazionale, sentito anche il parere delle Organizzazioni in partenariato e dell'Organizzazione promotrice CONF.I.A.L. – Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale che coadiuva il Presidente nelle funzioni di rappresentanza politica, coordinamento generale del programma e delle funzioni di presidenza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono conferiti al Vice Presidente Vicario.

Il Vice Presidente Vicario è responsabile dello sviluppo dell'Associazione su tutto il territorio Nazionale ed Internazionale, nonché del rapporto con le funzioni del Territorio, le Organizzazioni in partenariato e con l'Organizzazione promotrice CONF.I.A.L. – Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori.

ART. 28 – IL SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale è affidato il coordinamento organizzativo delle iniziative e delle attività dell'associazione, in conformità alle linee elaborate dal Consiglio Nazionale e dalla Presidenza Nazionale.

Il Segretario Generale cura e sovrintende l'attuazione delle convenzioni, degli atti di adesione e dei protocolli d'intesa e di ogni altra attività amministrativa connessa al conseguimento degli scopi associativi.

ART. 29 – LA PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza Nazionale è composta da un massimo di 7 membri.

Il Presidente, il Vice presidente vicario e il Segretario Generale fanno parte di diritto della Presidenza Nazionale.

Il Presidente onorario, individuato nella figura del Segretario Generale di CONF.I.A.L. quale Rappresentante della Organizzazione Promotrice, partecipa alle riunioni della Presidenza Nazionale con diritto di voto, vigilando sulla compatibilità delle azioni associative con Statuto e Codice Etico dell'Organizzazione promotrice.

In ipotesi di stallo decisionale, ove non si raggiunga la maggioranza necessaria alla adozione delle deliberazioni, al Presidente onorario è riconosciuto il diritto di voto determinante, da esercitarsi nel corso nella medesima adunanza ove non venga raggiunta la maggioranza necessaria alla adozione della delibera

La Presidenza Nazionale assicura il governo e la direzione politica dell'associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

La Presidenza Nazionale:

- a. esegue i deliberati del Consiglio Nazionale;
- b. Formula i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- c. delibera in via d'urgenza le azioni disciplinari nei confronti degli associati singoli e collettivi da ratificare alla prima seduta utile del Consiglio Nazionale;
- d. decidere la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o ad accordi e protocolli d'intesa;
- e. verificare la costituzione e il funzionamento degli organismi dirigenti delle associazioni locali e regionali;

Alla Presidenza Nazionale sono, inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare di:

- a. obbligare cambiariamente l'associazione;
- b. concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- c. compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- d. transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- e. autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati inerenti l'attività associativa;
- f. stipulare atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- g. delegare il Presidente a promuovere giudizi o resistere alle liti.

La Presidenza Nazionale informa degli atti più rilevanti il Consiglio Nazionale alla prima seduta utile.

Occorre invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:

- a. acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- b. assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza Nazionale può assumere deliberazioni con i poteri del Consiglio Nazionale per le questioni di straordinaria amministrazione nei casi di particolare urgenza. Tali deliberazioni sono sottoposte al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva per la ratifica.

ART. 30 — COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia ed ha il compito di:

- a. interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri;
- b. emettere, ove richiesti, pareri su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c. verificare la conformità degli statuti delle associazioni federate;
- d. esaminare i ricorsi dei soci avverso i provvedimenti disciplinari adottati dall'ufficio di presidenza e ratificati dal Consiglio Nazionale entro 30 gg dalla loro presentazione

L'iniziativa del Collegio in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche è intrapresa, a seguito di richiesta di parte ovvero per propria autonoma decisione,

producendo una relazione agli interessati e al Consiglio Nazionale.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.

I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 31— TENUTA E CONSERVAZIONE DI LIBRI, VERBALI E ELENCHI

Presso la sede nazionale sono conservati, oltre all'elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle leggi vigenti nonché il libro dei verbali del Congresso nazionale dei delegati, del Consiglio direttivo nazionale e degli altri organi statutari.

Gli organi dirigenti nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni regionali, provinciali e locali.

ART. 32— ORGANO DI CONTROLLO; REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci ~~non~~, in ogni caso, rieleleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

~~L'~~organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Salvo quanto previsto dall'art. 32 ch, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.


L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e non può essere prorogato.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art.



17



15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409

ART. 33 — NOME, SIGLA E LOGO

Il Nome, la Sigla ed il Logo, così come la bandiera, di FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori sono patrimonio riservato ed è costituito dal simbolo a forma di scudo dai bordi di colore rosso pompeiano, rappresentante la difesa dei consumatori, con bordo destro dello stesso mancante, all'interno del quale si inserisce la sigla "FE.DI.CON.S." di colore blu rosso e verde, sotto di essa è riportata per esteso FEDERAZIONE ITALIANA DIFESA CONSUMATORI. Il logo rappresenta uno scudo dai bordi di colore rosso pompeiano con la parte destra mancante all'interno della quale si inserisce una lettera "C" maiuscola significante Consumatori di colore blu e verde, con al di sotto per esteso FE.DI.CON.S. di colore blu rosso e verde. Come tali, alla stessa FE.DI.CON.S. — Federazione Italiana Difesa Consumatori è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo e/o di collaborazione determinano l'automatico ed immediato divieto di utilizzo in qualsiasi forma sia del Nome, della Sigla e del Logo.

Disposizioni finali

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nazionale nomina i liquidatori.

I liquidatori debbono provvedere entro il termine massimo di un anno al conferimento del mandato ai seguenti compiti: realizzare le attività e pagare le passività, compilare lo stato patrimoniale e il rendiconto economico e finanziario finale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria, da loro stessi convocata con preavviso di almeno 60 giorni

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni

tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.